



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Gianna Maria Zannella

Presidente

Dott. Camillo Romandini

Consigliere

Dott.ssa Maria Delle Donne

Consigliere Relatore

All'esito dell'odierna udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione cartolare, nel giudizio n.r.g. 4022/2022;

premessi che:

- la Corte d'Appello di Roma nel novembre 2024 ha sottoscritto il progetto di collaborazione denominato "Con-Senso", unitamente al Tribunale di Roma ed ai Tribunali del Distretto, oltre a numerosi Ordini degli Avvocati ed Atenei, volto a favorire la mediazione demandata e la formazione in tale materia ed in particolare, a favorire la formazione dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo in materia di mediazione demandata;
- la Corte d'Appello ha altresì ospitato l'incontro illustrativo del progetto, alla presenza della Prima Presidente della S.C. e del Presidente della Corte medesima;
- Ritenuto che la natura della causa - appello in materia di rapporti bancari e, quindi, controversia su diritti disponibili - suggerisce l'invio in mediazione demandata, quale disciplinata dall'art. 5 quater e dall'art. 5 quinquies IV comma d.lgs. 28/2010;

e ciò tenuto conto che:

- a) la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda (art. 5 quater comma 2 D.Lgvo n. 28/2010 e succ. modifiche);
- b) le parti devono comparire personalmente e assistite dai rispettivi difensori (art. 8 commi 4, 4 bis e 5 D.Lgvo n. 28 del 2010 e succ. modifiche);
- c) la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta le conseguenze processuali indicate dall'art. 12 bis D.Lgvo n. 28 del 2010;
- d) l'eventuale soluzione conciliativa può risultare vantaggiosa per le parti anche dal punto di vista economico e fiscale (art. 17 e 20 D.Lgvo n. 28/2010);
- e) l'attivazione della procedura mediativa, in ogni caso, non ritarda i tempi di definizione del giudizio, considerati i limiti di durata del procedimento in relazione ai tempi prevedibili di definizione della causa contenziosa (art. 6 D.Lgvo n. 28 /2010);
- f) ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.Lgvo n. 28/2010, come modificato dal D.Lgvo n. 149/2022 il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, nei limiti e alle condizioni della citata norma;

P.Q.M.



- dispone che le parti assistite dai rispettivi difensori esperiscano il procedimento di mediazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 1, del D. Lgvo n. 28/2010, presentando tempestivamente la relativa domanda per l'utile e corretto esperimento della procedura nel termine massimo di durata di cui all'articolo 6, comma 1 del D.Lgvo n. 28/2010;
- rappresenta che a norma dell'articolo 5-quater, comma 2 del D.Lgvo n. 28/2010 la procedura di mediazione in esito all'ordine impartito dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello;
- invita i difensori delle parti a informare per iscritto i loro assistiti della presente ordinanza, ai sensi di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgvo n. 28/2010 e specificamente della necessità di partecipare di persona ed effettivamente al procedimento di mediazione cooperando in buona fede e lealmente nel perseguimento di un accordo conciliativo, oltre che delle conseguenze in caso di mancata o irriuale partecipazione (art. 12bis D.Lgvo n. 28/2010);
- onera le parti di informare la Corte dell'esito del procedimento di mediazione mediante apposita nota da depositare unitamente alla copia completa del verbale di mediazione e, qualora le parti lo convengano, la eventuale relazione di cui all'art. 8, comma 7 del D.Lgvo n. 28/2010, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, tenendo presente quanto stabilito dagli articoli 12 bis e 13 del D. Lgvo n.28/2010 e nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgvo n. 28/2010;
- **fissa in prosecuzione l'udienza del 10 marzo 2026, da trattare in modalità cartolare ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con termine per note entro il giorno 10 febbraio 2026 per la verifica del corretto svolgimento e dell'esito della procedura di mediazione, riservando di adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento in ordine alla prosecuzione del giudizio.**

Si comunichi.

Roma, 20.5.2025.

Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella

